Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 2 gennaio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1973, n. **853.**

Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria « Servizi degli organi statutari », apposita rubrica da intestare alla presidente del consiglio regionale.

Art. 2.

La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli:

1) spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale;

2) spese di rappresentanza del presidente del consiglio regionale;

3) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca, e in genere di economato; spese per attrezzature e arredamento;

4) spese per il personale addetto al consiglio regionale;

5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;

6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

Art. 3.

Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4) e 5) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi regionali.

Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6) del medesimo articolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 4.

I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla presente legge sono messi globalmente a disposizione del presidente del consiglio regionale mediante titoli di spesa intestati al presidente stesso.

I regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti.

Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi non sono soggetti al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

Art. 5.

La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — GIOLITTI — LA MALFA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **854**.

Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennità di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonchè delle pensioni di inabilità, degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, è effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.

La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno provvede, con procedimenti elettronici, alla predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonchè per il rimborso da parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postali.

Art. 3.

Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennità, previste dall'articolo 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, autenticate entrambe con bollo e firma del segretario comunale od altro funzionario, incaricato dal sindaco, del comune di residenza.

Art. 4.

Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennità per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato.

Art. 5.

Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, provvedono ad inviare alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari corredati da elenchi degli aventi titolo a riscuotere, distinti per uffici postali incaricati di eseguire i pagamenti.

Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per l'interno presso l'ufficio postale più vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi la facoltà di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia.

La rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una anticipata.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

I mandati di pagamento, di cui al primo comma, costituiscono ordine di pagamento e devono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, le generalità dell'avente diritto, il numero di iscrizione riportato nel libretto, l'importo netto da corrispondere ed eventualmente le generalità del legale rappresentante o della persona delegata alla riscossione nonchè gli estremi della determinazione del comitato, di cui al precedente articolo 3.

Art. 6.

I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sui mandati di pagamento e sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma.

Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare è vivente.

Art. 7.

I mandati di pagamento sono tenuti a disposizione dei beneficiari per il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza previste dall'articolo 5.

Le prefetture riemettono, alla scadenza successiva e con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento per i ratei non riscossi.

I ratei non riscossi entro due anni dal giorno di scadenza sono prescritti.

Art. 8.

Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, entro il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo 7, trasmettono alle ragionerie provinciali dello Stato i mandati singoli di pagamento estinti, perchè accertino la legittimità e la regolarità dei pagamenti e, nel contempo, restituiscono alle prefetture i mandati singoli di pagamento non riscossi per i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 7.

Le ragionerie provinciali dello Stato inoltrano, quindi, gli elenchi, ai fini del successivo rimborso, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno.

Nelle more del rimborso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni può richiedere al Ministero dell'interno un acconto pari ai nove decimi delle somme effettivamente anticipate.

Art. 9.

Al pagamento delle somme di cui all'articolo 1 della presente legge, anticipate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi capitoli del proprio stato di previsione.

Art. 10.

In sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 12.

Le modalità di pagamento delle pensioni, assegni ed altre indennità, di cui ai precedenti articoli, si applicano con l'erogazione della terza rata bimestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 2515, 2530 e 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — GIOLITTI — LA MALFA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 855.

Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi ruoli organici, dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo, che non abbiano superato il 35° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Il suindicato limite di età non si applica ai militari dell'Arma richiamati, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ottenere la riammissione, i militari ammogliati devono aver compiuto l'età prevista dalle disposizioni per contrarre matrimonio.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'articolo 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Mini-

stero dell'interno è autorizzato a disporre la riammissione in servizio dei militari di truppa in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità ed alle condizioni previste dal primo e terzo comma del precedente articolo per i militari dell'Arma dei carabinieri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **856**.

Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dal seguente:

« L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:

a) l'attività di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia;

b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;

c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **857**.

Sistemazione dei valichi del confine orientale con la Jugoslavia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.062.600.000 per la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, il completamento, il restauro e ristrutturazione di edifici destinati al controllo ai valichi del confine orientale con la Jugoslavia e delle relative infrastrutture e sovrastrutture.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1973.

Art. 2.

All'onere di lire 1.062.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1973, concernente finanziamenti di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **858**.

Riconoscimento del grado di ufficiale della Marina militare agli allievi del 9° corso preliminare navale del 1943.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, è riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di guardiamarina.

Qualora gli interessati abbiano superato il limite di età stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sarà attribuita nella riserva di complemento.

Art. 2.

La nomina sarà conferita tenuto conto del parere espresso dalla commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi concernenti la posizione militare e civile dei medesimi.

Art. 3.

Il riconoscimento del grado conferito per effetto delle disposizioni di cui sopra non comporterà, in favore di coloro che ne beneficieranno, alcun diritto di carattere finanziario per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **859.**

Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA — COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. **860.**

Riconoscimento della personalità giuridica della pia unione « Istituto per l'apostolato nelle scuole materne, elementari e tecniche », con sede in Roma.

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia unione « Istituto per l'apostolato nelle scuole materne, elementari e tecniche », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **861.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio abate, in comune di Cordenons.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone in data 30 novembre 1972, integrato con due dichiarazioni del 15 gennaio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio abate, in Cordenons (Pordenone).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **862.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS. Trinità, nel comune di Gabicce Mare.

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pesaro in data 22 agosto 1972, integrato con dichiarazione del 20 ottobre 1972, relativo alla erezione della parrocchia della SS. Trinità, in località « Case Badioli » del comune di Gabicce Mare (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **863.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Campobasso.

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Boiano-Campobasso in data 8 dicembre 1969, integrato con due dichiarazioni del 26 luglio 1972, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Campobasso.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **864.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Verona.

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona in data 15 novembre 1971, integrato con due dichiarazioni del 1° luglio 1972 e 21 febbraio 1973, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. **865.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 865. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare, per adibirlo a sede della dipendente sezione di Conegliano (Treviso), dai signori Curto Guido, Vallomy Giacomo, Travaini Francesco, Battistella Alfredo e Mason Giovanni, al prezzo di lire cinque milioni, il fabbricato con annesso terreno sito nel comune di Conegliano, via Beccaruzzi n. 7, allibrato nel catasto fabbricati di quel comune alla sezione *E*, foglio IV, mappale n. 457 (sub 1, 2, 3 e 4) e nel catasto terreni del comune stesso alla sezione *E*, foglio IV, mappale n. 458.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 1973.

Nomina del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1973-76.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo all'istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, registro n. 2, foglio n. 266, relativo alla composizione del comitato predetto per il quadriennio 1968-71, e successive aggiunte e modificazioni;

Considerato che, essendo scaduto il citato quadriennio, è necessario provvedere alla ricostituzione del comitato stesso per il quadriennio 1973-76;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Ritenuta l'opportunità che, al fine di assicurare la funzionalità del comitato, siano nominati i membri supplenti dei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato in caso di loro assenza o impedimento;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1972, relativo alla misura dei compensi per gettoni di presenza;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo permanente per il diritto di autore, previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, è così composto per il quadriennio 1973-76:

Presidente:

Flore dott. Giuseppe, presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione.

Membri:

Giancola avv. Renato, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rotondi prof. Mario, ordinario nell'Università degli studi di Milano, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Archi dott. Pio, ambasciatore, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri o, in caso di assenza o impedimento, Trotta dott. Giuseppe, consigliere di corte d'appello;

Arienzo dott. Alfredo, consigliere della Corte suprema di cassazione, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia o, in caso di assenza o impedimento, Miccio prof. dott. Renato, magistrato di cassazione;

Petronzi dott. Francesco, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle finanze o, in caso di assenza o impedimento, Ciardiello dott. Ugo, ispettore generale;

Vannuccini dott. Luigi, esaminatore capo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Lombardo dott. Giovanni, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, Gazzè dott. Benito, direttore capo;

Colucci dott. Ennio e Frattarolo dott. Carlo, ispettori generali, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione o, in caso di assenza o impedimento, Fichera dott. Alfredo e Balducci dottoressa M. Luisa, direttori di divisione;

De Biase dott. Franz, direttore generale dello spettacolo al Ministero del turismo e dello spettacolo o, in caso di assenza o impedimento, De Gregorio dottor Domenico, ispettore generale;

Galtieri dott. Gino, capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Durante Rina, Vettori prof. Vittorio, Ghislanzoni prof. Alberto e Rigano dott. Carmelo, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli autori;

Ferrara-Santamaria avv. prof. Massimo, Zirano dottor Guido, Lisi dott. Luigi Edgardo e Zini-Lamberti avv. Carlo, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli industriali;

Mantovani maestro Mario, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dello spettacolo;

Ciampi dott. Antonio, presidente della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);

De Sanctis avv. Valerio, Frisoli avv. Pietro e Loi prof. Salvatore, esperti in materia di diritto d'autore.

Art. 2.

La segreteria del comitato è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, il quale sarà coadiuvato dalla dott.ssa Carla Picardi, direttore di sezione dei servizi informazioni e proprietà intellettuale.

Art. 3.

Ai membri del comitato e della sua segreteria saranno corrisposti i compensi nella misura del decreto citato nelle premesse.

La spesa relativa dovrà gravare sul cap. 2533 del bilancio del Ministero del tesoro (servizi informazioni e proprietà intellettuale) per l'esercizio 1973 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 321

(13905)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1973.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, riguardante, tra l'altro, l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto, denominato, per effetto della legge stessa, Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto l'art. 13 del vigente statuto dell'Istituto concernente la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 13 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 21 luglio 1973, con il quale il prof. Giannino Parravicini è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto, con riserva di provvedere successivamente a nominare gli altri componenti dell'organo medesimo;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni ed enti interessati;

Su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, i seguenti signori per i quali non ricorrono le incompatibilità previste dal terzo comma dell'art. 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949:

Baeli dott. Salvatore e Zitelli dott. Innocenzo, designati dal Ministro per il tesoro;

Guasco dott. Ottavio, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Firrao dott. Ruggiero, designato dal Ministro per il commercio con l'estero;

Airoldi cav. del lav. Benigno, Morpurgo avv. Daniele, Parrillo prof. Francesco e Ronza dott. Carlo, designati dal consiglio generale dell'Istituto.

I predetti dureranno in carica tre anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(13912)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1973.

Nomina della commissione consultiva per l'applicazione delle norme riguardanti la disciplina dei distributori automatici di carburanti per autotrazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, concernente norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, sopra citato, in materia di disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva di cui al quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, è presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pro tempore, ed è composta come segue:

Allegra dott. Mario, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Barile dott. Michele, dirigente superiore, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Strampelli dott. ing. Renzo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Crenca dott. Mario, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Capezzuto dott. Salvatore, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Fauci dott. Giuseppe, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Lucantoni dott. Virgilio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Pavesi dott. Alberto, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Vita dott. Pasquale, in rappresentanza dell'Ente nazionale idrocarburi;

Patricolo dott. Manlio, in rappresentanza della Unione petrolifera;

Nardini avv. Bruno, in rappresentanza dell'Associazione nazionale commercio petroli;

D'Andrea dott. Roberto, in rappresentanza della Federazione italiana gestori impianti stradali di carburante - F.I.G.I.S.C.

Art. 2.

Sono chiamati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di esperti:

Bulla dott.ssa Maria, designata dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Baldazzi ing. Elio, designato dall'Automobil club d'Italia;

Palmieri Giorgio, designato dal Touring club italiano.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dalla dottoressa Maria Letizia Mazzaglia Gamba, primo dirigente e dalla dott.ssa Italia Micheletti Nicotra, direttore di sezione in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Ai componenti la commissione, nonchè ai funzionari di segreteria, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, è attribuito un gettone di presenza nella misura di L. 3.000.

Ai funzionari statali dirigenti è fatto divieto, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, di percepire il gettone di presenza anzidetto.

Art. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Art. 6.

La commissione di cui al presente decreto dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1973

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1973
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 270

(13737)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1973.

Iscrizione di sei varietà di frumento nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1305 in data 26 ottobre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 3 ottobre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di sei varietà di frumento;

Visto il verbale della predetta adunanza del 3 ottobre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di frumento, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 3 ottobre 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Frumento tenero « Lucera »:

origine della varietà: selezione dell'incrocio: « Roma » × « Cappelli»;

responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

2) Frumento tenero « Iseo »:

origine della varietà: incrocio: « MM » × « Leonardo »;

responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia S.p.a. - Milano.

3) Frumento tenero « Idro »:

origine della varietà: incrocio: « Argelato » × « Purdue 5752 »;

responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia S.p.a. - Milano.

4) Frumento tenero « Granarolo »:

origine della varietà: incrocio: « Campodoro » × (« Funo » × « S. Pastore »);

responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi - Bologna.

5) Frumento duro « Alex »:
origine della varietà: incrocio: « Cappelli 2 » × « Ld 390 »;
responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

6) Frumento duro « Belvedere »:
origine della varietà: incrocio: (« Triticum di coccum inerme » × « Cappelli ») F_2 mutico × « Stewart F_1 semiaristato » × « Kyperounda F.S. 50.7 »;
responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

Roma, addì 2 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI - AGGRADI

(13729)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1973.

Iscrizione di cinque varietà di orzo nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1305 in data 26 ottobre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 3 ottobre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di cinque varietà di orzo;

Visto il verbale della predetta adunanza del 3 ottobre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di orzo, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 3 ottobre 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Orzo distico « Brevia »:
origine della varietà: incrocio: (« Franck's Hohenlober » × « Haisa II ») × « Weihenstephaner 409/2500 »;
responsabile della conservazione in purezza: Hans Hege Waldenburg/Wurtt. (Repubblica federale tedesca).

2) Orzo distico « Hornisse »:
origine della varietà: incrocio: « Amsel » × « Carlsberg 2 »;
responsabile della conservazione in purezza: Hans Hege Waldenburg/Wurtt. (Repubblica federale tedesca).

3) Orzo distico « Kocherperle »:
origine della varietà: incrocio: « Stamm Fl 5/1 » × « Haisa »;
responsabile della conservazione in purezza: Pflanzenzucht Oberlimpurg Franck - Scwabisch Hall (Repubblica federale tedesca).

4) Orzo polistico « Asse »:
origine della varietà: incrocio: « Triesdorfer » × « Frisia »;
responsabile della conservazione in purezza: Otto Breustedt Schladen/Harz (Repubblica federale tedesca).

5) Orzo polistico « Atlantis »:
origine della varietà: incrocio: « H61/29 » × (« Friedrichswerther-Berg » × « Chiro Chinko »);
responsabile della conservazione in purezza: Otto Breustedt Schladen/Harz (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 3 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI - AGGRADI

(13728)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « MACEF primavera 1974 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « MACEF primavera 1974 Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria », che avrà luogo a Milano dal 9 al 12 febbraio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 23/1973. Prezzo dei fertilizzanti

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1117 del 5 agosto 1965, n. 1183 del 6 dicembre 1967, n. 1226 del 16 luglio 1969;

Vista la relazione della commissione centrale prezzi in data 15 luglio 1971 e gli aggiornamenti d'ufficio successivi;

Considerato che i recenti e notevoli aumenti delle materie prime mettono in pericolo la regolarità delle produzioni dei fertilizzanti e quindi i rifornimenti all'agricoltura, se non si apportano corrispondenti ed immediati aumenti ai prezzi in vigore di cui ai citati provvedimenti del C.I.P.;

Considerato che i Paesi europei hanno prontamente allineato i prezzi dei fertilizzanti ai nuovi costi determinando uno squilibrio rispetto al mercato nazionale;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del provvedimento da parte del C.I.P. onde evitare che anticipate notizie dell'aumento dei prezzi determinino ulteriori turbative nel mercato nazionale;

Delibera:

A modifica dei provvedimenti citati nelle premesse, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i seguenti prezzi massimi dei fertilizzanti.

SCORIE THOMAS

A seguito della cessazione della produzione nazionale e la conseguente esclusiva importazione di prodotto estero, i prezzi delle scorie Thomas vengono regolati come appresso:

a) *Prezzi franco vagone stazione frontiera.*

I prezzi praticati dagli importatori per la campagna 1973-74 (aprile-marzo) per le scorie Thomas, contenenti il 18/20 % di anidride fosforica (P_2O_5) di cui solubile non meno del 75 %, con finezza di macinazione superiore al 75 % al setaccio Kahl n. 100, merce insaccata, peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi carta, resa franco vagone stazione frontiera non sdoganata, risultano come appresso:

L. 2.426 a q.le vagone Modane
L. 2.551 a q.le vagone Chiasso } a scelta del compratore.

I suddetti prezzi sono comprensivi degli oneri a carico degli importatori e del loro beneficio, mentre non vi è compresa l'I.V.A. 6 per cento.

Qualora le scorie Thomas vengono fornite al tenore 17/19 % di P_2O_5 anzichè 18/20 % il prezzo dovrà risultare fatturato con una riduzione di L. 100 per unità/quintale rispetto a quello in vigore.

I suddetti prezzi potranno venire aggiornati con successive disposizioni in dipendenza delle variazioni dei prezzi del prodotto all'origine, del costo del trasporto fino alla frontiera e delle variazioni del cambio monetario.

b) *Prezzi di vendita al consumo.*

I comitati dei prezzi, nelle province consumatrici, determineranno i prezzi di vendita al consumo delle scorie Thomas, aggiungendo ai suddetti prezzi (secondo la base più conveniente) le voci seguenti:

spesa di trasporto, compresi i relativi facchinaggi, dalla stazione di frontiera al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore all'1 % del prezzo franco frontiera;

il compenso al grossista in ragione di L. 65 e quello al dettagliante in ragione di L. 95 per q.le;

l'I.V.A. in ragione del 6 per cento.

CALCIOCIANAMIDE

A seguito della cessazione della produzione nazionale e la conseguente esclusiva importazione di prodotto estero i prezzi della calciocianamide vengono regolati come appresso in lire per quintale:

a) *Prezzi franco vagone stazione frontiera.*

I prezzi che saranno praticati dagli importatori per la campagna 1973-74 (giugno-maggio) per la calciocianamide dei tipi:

oleata contenente il 20/21 % di azoto;

granulare contenente il 19/20 % di azoto;

merce insaccata, peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi plastica, resa franco vagone stazione frontiera Brennero non sdoganata, risultano come appresso:

Mese di acquisto	Calciocianamide oleata 20/21	Calciocianamide granulare 19/20
Giugno	L./q.le 7.735	L./q.le 7.545
Luglio	» 7.835	» 7.640
Agosto	» 7.930	» 7.735
Settembre	» 8.025	» 7.835
Ottobre	» 8.125	» 7.930
Novembre	» 8.220	» 8.025
Dicembre	» 8.320	» 8.125
Gennaio	» 8.415	» 8.195
Febbraio/Maggio	» 8.510	» 8.270

I suddetti prezzi sono comprensivi degli oneri a carico degli importatori e del loro beneficio, mentre non vi è compresa l'I.V.A. 6 per cento.

I suddetti prezzi potranno venire aggiornati con successive disposizioni in dipendenza delle variazioni dei prezzi del prodotto all'origine, del costo del trasporto fino alla frontiera e delle variazioni del cambio monetario.

b) *Prezzi di vendita al consumo.*

I comitati dei prezzi, nelle provincie consumatrici, determineranno i prezzi di vendita al consumo della calciocianamide, oleata e granulare, aggiungendo ai prezzi indicati nella lettera a) le voci seguenti:

spesa di trasporto, compresi i relativi facchinaggi, dalla stazione di frontiera al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore all'1 % del prezzo franco frontiera;

il compenso al grossista in ragione di L. 170 per quintale e quello al dettagliante in ragione di L. 280;

l'I.V.A. in ragione del 6 per cento.

PERFOSFATO MINERALE

1) Il prezzo del perfosfato minerale è stabilito in:

L. 180,4 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato polverulento;

L. 195,5 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato granulato.

Il titolo da conteggiare nella determinazione dei prezzi per quintale è quello che corrisponde alla cifra più bassa delle due con cui viene definito il titolo, aumentata di 0,70.

I prezzi suddetti si riferiscono a merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, ovvero franco porto o transito di confine, imballaggio da fatturare a parte.

Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

2) I compensi di distribuzione sono fissati nelle misure di L. 65 al q.le per il grossista e di L. 95 al q.le per il dettagliante.

Per le vendite dirette dal produttore ad agricoltori singoli od associati, si applica l'aggiunta del solo compenso sopra previsto per il grossista, semprechè i ritiri a mezzo ferrovia non siano inferiori al vagone completo e quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferiori a 50 q.li.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 20.000 quintali di perfosfato dallo stesso fornitore.

3) I comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo aggiungendo al prezzo massimo risultante per quintale le seguenti maggiorazioni nell'ordine indicato:

a) spesa effettiva di trasporto (compresi i relativi facchinaggi) dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita;

b) quota per calo e sfrido in misura non superiore all'1 %;

c) compensi di distribuzione nella misura più sopra ricordata;

d) imballaggio con i seguenti importi per i sacchi impiegati:

per sacco juta da kg. 100 . . . . L. 300
per sacco carta da 3 fogli da kg. 50 . . . . . . » 100
per sacco carta da 4 fogli, di cui 2 bitumati, da kg. 50 . . . . » 150
per sacco di materiale plastico da kg. 50 . . . » 150

e) l'I.V.A. in ragione del 6 per cento.

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

1) I prezzi di vendita per merce resa franco destino e al consumo, alle condizioni appresso specificate, dei fertilizzanti azotati vengono fissate come appresso in lire per quintale:

Mese di acquisto	Solfato amm. 20/21		Nitrato amm. 26/27	
	al destino	al consumo	al destino	al consumo
Luglio	4.175	4.635	4.970	5.430
Agosto	4.225	4.685	5.030	5.490
Settembre	4.275	4.735	5.090	5.550
Ottobre	4.325	4.785	5.150	5.610
Novembre (prezzo base)	4.375	4.835	5.210	5.670
Dicembre	4.425	4.885	5.270	5.730
Gennaio	4.475	4.935	5.330	5.790
Febbraio	4.525	4.985	5.390	5.850
Da marzo a giugno	4.575	5.035	5.450	5.910

Mese di acquisto	Nitrato di calcio 15/16		Urea agricola 46 %	
	al destino	al consumo	al destino	al consumo
Luglio	4.570	5.030	7.170	7.800
Agosto	4.620	5.080	7.250	7.880
Settembre	4.670	5.130	7.330	7.960
Ottobre	4.720	5.180	7.410	8.040
Novembre (prezzo base)	4.770	5.230	7.490	8.120
Dicembre	4.820	5.280	7.570	8.200
Gennaio	4.870	5.330	7.650	8.280
Febbraio	4.920	5.380	7.730	8.360
Da marzo a giugno	4.970	5.430	7.810	8.440

I prezzi *a destino* sopra indicati si riferiscono a merce confezionata in sacchi di carta da kg. 50, peso lordo per netto, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore, I.V.A. esclusa.

I prezzi *al consumo* di cui sopra si riferiscono a merce resa su mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore, confezionata in sacchi di carta da kg. 50, peso lordo per netto, I.V.A. esclusa.

Essi sono comprensivi del prezzo a destino come sopra indicato e di tutti gli oneri di distribuzione e cioè:

il compenso al grossista (L. 150 al q.le per l'urea e lire 100 al q.le per gli altri concimi), quello al dettagliante (L. 280 al q.le per l'urea e L. 160 al q.le per gli altri concimi), magazzinaggio, facchinaggio, calo, sfrido, ecc.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 20.000 quintali di fertilizzanti azotati per ritiri cumulativi da qualsiasi produttore.

Nel caso di consegne franco stazione destino ad agricoltori, singoli od associati, di quantitativi non inferiori al vagone completo, il venditore è tenuto a praticare, sui prezzi sopraindicati al consumo, un abbuono di L. 60 al q.le.

2) Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di materiale plastico, il venditore, in aggiunta al prezzo, ha la facoltà di addebitare al compratore la differenza fra il costo di tali sacchi e quello dei sacchi di carta entro i limiti come appresso indicati per quintale di merce:

Solfato ammonico:

in sacchi di juta da kg. 100 . . . . L. 100 q.le
in sacchi di materiale plastico da kg. 50 . . . » 100 »

Nitrato ammonico, nitrato di calcio e urea:

in sacchi di materiale plastico da kg. 50 . . . L. 100 »

CONCIMI COMPOSTI, MISTI E COMPLESSI

1) Agli effetti del prezzo si intendono «composti» o «misti» i fertilizzanti formati con miscele di fertilizzanti semplici.

Per «complessi» si intendono quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo, potassio) che sono stati chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli minimi garantiti di ciascun elemento e, ove sia il caso, la definizione di «concime complesso». In mancanza della indicazione di tale qualità, il concime viene considerato composto o misto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti, misti e complessi il *prezzo base* di vendita franco destino sarà calcolato tenendo conto del numero delle unità minime garantite per quintale di prodotto e adottando le quote risultanti dalla seguente tabella per le unità fertilizzanti, per le quote fisse di produzione nonchè per la quota aggiuntiva per resa franco destino della merce imballata.

	Concimi composti e misti	Concimi complessi: fino a 20 unità fertilizzanti	Concimi complessi: da oltre 20 fino a 30 (compr.) unità fert.	Concimi complessi: con più di 30 unità fertilizz.
Quota variabile in lire per unità				
Azoto ammoniacale, nitrico, ureico e organico naturale	170	175	180	190
Anidride fosforica	160	165	168	175
Potassio (K_2O) da cloruro	68	70	80	85
Potassio (K_2O) da solfato	100	110	120	125
Quote fisse in lire per quintale di prodotto				
Quota di produzione complessi	—	50	100	150
Composti granulati	50	—	—	—
Quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata	450	600	700	750

Ottenuto il *prezzo base* franco destino per ciascun prodotto applicando le aliquote di cui sopra, i prezzi franco destino nei vari mesi di acquisto si determinano tenendo conto delle variazioni indicate nella seguente tabella.

Scala prezzi per i concimi composti, misti e complessi

	A	B	C	D
	fino a L./q.le 4.000 variazione su prezzo base L./q.le	da L./q.le 4.001 a L./q.le 5.000 variazione su prezzo base L./q.le	da L./q.le 5.001 a L./q.le 6.000 variazione su prezzo base L./q.le	oltre L./q.le 6.000 variazione su prezzo base L./q.le
Luglio	— 160	— 200	— 240	— 320
Agosto	— 120	— 150	— 180	— 240
Settembre	— 80	— 100	— 120	— 160
Ottobre	— 40	— 50	— 60	— 80
Novembre (prezzo base)	—	—	—	—
Dicembre	+ 40	+ 50	+ 60	+ 80
Gennaio	+ 80	+ 100	+ 120	+ 160
Febbraio	+ 120	+ 150	+ 180	+ 240
Da marzo a giugno	+ 160	+ 200	+ 240	+ 320

I prezzi risultanti dall'applicazione delle quote di cui sopra saranno arrotondati alle 5 lire (superiori ed inferiori).

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli sopra elencati, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale prezzi.

I prezzi in tal modo risultanti si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg. 50, peso lordo per netto, imballaggio compreso, resa su mezzo di trasporto del produttore *franco destino* al magazzino del rivenditore, I.V.A. esclusa.

2) I comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita *al consumo* per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi come sopra determinati per il franco magazzino rivenditore, soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggi, calo, sfrido, ecc. L. 200 al q.le;

b) compenso di distribuzione al q.le:

grossista L. 100 - dettagliante L. 160 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base (mese di novembre) franco destino rivenditore non superi le L. 4.000 al q.le;

grossista L. 120 - dettagliante L. 200 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore sia compreso tra L. 4.001 e L. 5.000 al q.le;

grossista L. 150 - dettagliante L. 230 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore sia compreso tra L. 5.001 e L. 6.000 al q.le;

grossista L. 170 - dettagliante L. 260 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore superi L. 6.000 al q.le;

c) l'I.V.A. in ragione del 6 per cento.

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di materiale plastico, il venditore ha la facoltà di addebitare al compratore, in aggiunta al prezzo, la differenza tra il costo attribuito a tali sacchi e quello dei sacchi di carta, nel limite delle seguenti differenze per q.le di merce:

per sacchi di juta da kg. 100 .	L. 100 al q.le
per sacchi di materiale plastico da kg. 50 .	L. 100 al q.le

Nessuna ulteriore maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra i magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

I compensi di distribuzione previsti per il grossista potranno essere aggiunti in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 20.000 quintali di fertilizzanti complessi per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno in apposito listino i prezzi al consumo per i concimi composti, misti e complessi impiegati nella provincia, anche su richiesta degli interessati.

Inoltre richiameranno i venditori all'obbligo di tenere affisso, nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da essi venduti.

I comitati provinciali prezzi sono pregati di comunicare, entro il 15 febbraio p.v. i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 29 dicembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(14000)

Provvedimento n. 24/1973.
Prezzo dei cementi e di altri leganti idraulici

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 744 del 5 agosto 1958, n. 807 del 26 giugno 1959, n. 914 del 28 marzo 1961 e n. 6/1971 del 31 marzo 1971;

Considerato che i notevoli aumenti dei prezzi dei materiali e dei combustibili mettono in pericolo la regolarità della produzione dei leganti idraulici e quindi i rifornimenti al settore dell'edilizia se non si apportano corrispondenti ed immediati aumenti ai prezzi in vigore di cui ai citati provvedimenti del C.I.P.;

Considerato che i Paesi europei hanno prontamente allineato i prezzi dei leganti idraulici ai nuovi costi determinando uno squilibrio rispetto al mercato nazionale;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del provvedimento da parte del C.I.P. onde evitare che anticipate notizie dell'aumento determinino ulteriori turbative del mercato nazionale;

Delibera:

A modifica dei provvedimenti citati nelle premesse sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i seguenti prezzi massimi dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale « 325 »	L.	1.080	al q.le
cemento ad alta resistenza « 425 »	»	1.320	»
agglomeranti cementizi	»	890	»
calce idraulica	»	640	»
calce eminentemente idraulica	»	740	»

Roma, addì 29 dicembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(14001)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1973, registro n. 34 Interno, foglio n. 6, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire un legato disposto in suo favore dal comm. Cesare Girella e consistente nella quota del 4% dell'asse ereditario del *de cuius* ammontante ad un valore complessivo di L. 312.000.000.

(13757)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dall'8 settembre 1973 al 19 settembre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2368/73, n. 2396/73, n. 2430/73, n. 2446/73, n. 2457/73, n. 2473/73, n. 2525/73 e n. 2542/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'8-9-1973 all'11-9-1973	dal 12-9-1973 al 17-9-1973	18-9-1973	19-9-1973	dall'8-9-1973 all'11-9-1973	dal 12-9-1973 al 17-9-1973	18-9-1973	19-9-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,63(1)	0,63(1)	0,63(1)	0,63(1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	319,38	319,38	319,38	319,38	6,88	6,88	6,88	6,88
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	1.364,38	1.083,13	1.083,13	1.083,13	1.051,88	770,63	770,63	770,63
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	1.634,38	1.634,38	1.353,13	1.071,88	1.321,88	1.321,88	1.040,63	759,38
	11.01-915	II. altra	905,63	905,63	746,25	586,88	749,38	749,38	590,00	430,63
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	952,50	952,50	633,75	633,75	796,25	796,25	477,50	477,50
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. Semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.438,25	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	11.02-070	III. di orzo	319,38	319,38	319,38	319,38	6,88	6,88	6,88	6,88
	11.02-090	IV. di avena	1.364,38	1.083,13	1.083,13	1.083,13	1.051,88	770,63	770,63	770,63

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'8-9-1973 all'11-9-1973	dal 12-9-1973 al 17-9-1973	18-9-1973	19-9-1973	dall'8-9-1973 all'11-9-1973	dal 12-9-1973 al 17-9-1973	18-9-1973	19-9-1973
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	1.634,38	1.634,38	1.353,13	1.071,88	1.321,88	1.321,88	1.040,63	759,38
	11.02-117	b. altri	905,63	905,63	746,25	586,88	749,38	749,38	590,00	430,63
	11.02-130	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
	11.02-193	IX. di sorgo	952,50	952,50	633,75	633,75	796,25	796,25	477,50	477,50
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zerc	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	162,50	162,50	162,50	162,50	6,25	6,25	6,25	6,25
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	752,50	593,13	593,13	593,13	596,25	436,88	436,88	436,88
	11.02-250	bb. altra	1.208,13	926,88	926,88	926,88	1.051,88	770,63	770,63	770,63
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	759,38	759,38	759,38	759,38	603,13	603,13	603,13	603,13
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	162,50	162,50	162,50	162,50	6,25	6,25	6,25	6,25
	11.02-330	2. di avena	1.208,13	926,88	926,88	926,88	1.051,88	770,63	770,63	770,63
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	759,38	759,38	759,38	759,38	603,13	603,13	603,13	603,13
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	418,75	418,75	418,75	418,75	262,50	262,50	262,50	262,50
	11.02-402	b. di segala	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.801,88	1.801,88	1.801,88	1.801,88
	11.02-403	c. di granturco	1.331,25	1.331,25	1.081,25	831,25	1.175,00	1.175,00	925,00	675,00
	11.02-404	d. di sorgo	1.405,00	1.405,00	905,00	905,00	1.248,75	1.248,75	748,75	748,75
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	472,50	472,50	472,50	472,50	316,25	316,25	316,25	316,25
	11.02-515	II. di segala	2.324,38	2.324,38	2.324,38	2.324.38	2.168,13	2.168,13	2.168,13	2.168,13

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'8-9-1973 all'11-9-1973	Paesi terzi dal 12-9-1973 al 17-9-1973	Paesi terzi 18-9-1973	Paesi terzi 19-9-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'8-9-1973 all'11-9-1973	SAMA... dal 12-9-1973 al 17-9-1973	SAMA... 18-9-1973	SAMA... 19-9-1973
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	321,88	321,88	321,88	321,88	9,38	9,38	9,38	9,38
	11.02-571	IV. di avena	1.091,25	841,25	841,25	841,25	935,00	685,00	685,00	685,00
	11.02-572	V. di granturco	1.331,25	1.331,25	1.081,25	831,25	1.175,00	1.175,00	925,00	675,00
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	759,38	759,38	759,38	759,38	603,13	603,13	603,13	603,13
	11.02-575	VIII. di sorgo	1.405,00	1.405,00	905,00	905,00	1.248,75	1.248,75	748,75	748,75
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	357,50	357,50	357,50	357,50	201,25	201,25	201,25	201,25
	11.02-625	II. di segala	1.538,13	1.538,13	1.538,13	1.538,13	1.381,88	1.381,88	1.381,88	1.381,88
	11.02-640	III. di orzo	160,00	160,00	160,00	160,00	3,75	3,75	3,75	3,75
	11.02-660	IV. di avena	752,50	593,13	593,13	593,13	596,25	436,88	436,88	436,88
	11.02-681	V. di granturco	905,63	905,63	746,25	586,88	749,38	749,38	590,00	430,63
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
	11.02-684	VIII. di sorgo	952,50	952,50	633,75	633,75	796,25	796,25	477,50	477,50
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	160,00	160,00	160,00	160,00	3,75	3,75	3,75	3,75
	11.02-730	2. di avena	752,50	593,13	593,13	593,13	596,25	436,88	436,88	436,88
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	320,00	320,00	320,00	320,00	7,50	7,50	7,50	7,50
	11.02-840	2. di avena	1.481,25	1.168,75	1.168,75	1.168,75	1.168,75	856,25	856,25	856,25
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	990,63	990,63	990,63	990,63	678,13	678,13	678,13	678,13
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	668,13	668,13	668,13	668,13	355,63	355,63	355,63	355,63
	11.02-865	b. di segala	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.438,75	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	11.02-891	c. di granturco	1.634,38	1.634,38	1.353,13	1.071,88	1.321,88	1.321,88	1.040,63	759,38
	11.02-892	d. di sorgo	1.717,50	1.717,50	1.155,00	1.155,00	1.405,00	1.405,00	842,50	842,50
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'8-9-1973 all'11-9-1973	Paesi terzi dal 12-9-1973 al 17-9-1973	Paesi terzi 18-9-1973	Paesi terzi 19-9-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'8-9-1973 all'11-9-1973	SAMA… dal 12-9-1973 al 17-9-1973	SAMA… 18-9-1973	SAMA… 19-9-1973
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	668,13	668,13	668,13	668,13	355,63	355,63	355,63	355,63
	11.02-941	II. di segala	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.438,75	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	11.02-942	III. di orzo	319,38	319,38	319,38	319,38	6,88	6,88	6,88	6,88
	11.02-943	IV. di avena	1.364,38	1.083,13	1.083,13	1.083,13	1.051,88	770,63	770,63	770,63
	11.02-944	V. di granturco	1.634,38	1.634,38	1.353,13	1.071,88	1.321,88	1.321,88	1.040,63	759,38
	11.02-945	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
	11.02-948	IX. di sorgo	952,50	952,50	633,75	633,75	796,25	796,25	477,50	477,50
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	460,63	460,63	460,63	460,63	148,13	148,13	148,13	148,13
	11.02-980	II. altri	863,13	863,13	746,25	628,75	550,63	550,63	433,75	316,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	156,88	156,88	156,88	156,88	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	2.245,00	2.245,00	1.993,13	1.741,88	1.070,00	1.070,00	818,13	566,88
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	913,75	913,75	913,75	913,75	351,25	351,25	351,25	351,25
	11.07-105	b altro	825,00	825,00	825,00	825,00	262,50	262,50	262,50	262,50
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	569,38	569,38	569,38	569,38	6,88	6,88	6,88	6,88
	11.07-305	b. non nominato	567,50	567,50	567,50	567,50	5,00	5,00	5,00	5,00
	11.07-600	B. torrefatto	568,13	568,13	568,13	568,13	5,63	5,63	5,63	5,63
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'8-9-1973 all'11-9-1973	dal 12-9-1973 al 17-9-1973	18-9-1973	19-9-1973	dall'8-9-1973 all'11-9-1973	dal 12-9-1973 al 17-9-1973	18-9-1973	19-9-1973
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.060,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanillina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'8-9-1973 all'11-9-1973	dal 12-9-1973 al 17-9-1973	18-9-1973	19-9-1973	dall'8-9-1973 all'11-9-1973	dal 12-9-1973 al 17-9-1973	18-9-1973	19-9-1973
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	23.02-117	2. non nominati	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
	23.02-135	b. altri	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	1. superiore a 40 %, in peso .	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(13790)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso internazionale per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 febbraio 1967, n. 126, che detta provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico-artistica prevedendo a tal riguardo la spesa di L. 5.300.000.000;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione, utilizzazione e restauro urbanistico ambientale dei rioni « Sassi » di Matera ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, che reca modifiche alla cennata norma 28 febbraio 1967, n. 126;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1043 il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione e il restauro urbanistico ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente altipiano murgico quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico;

Visto il bando di concorso internazionale all'uopo redatto dalla commissione di cui al cennato art. 2 della legge n. 1043, terzo comma;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso internazionale tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri iscritti nei rispettivi albi per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico ambientale del rione « Sassi » di Matera.

Art. 2.

All'onere occorrente per la corresponsione dei premi per un ammontare complessivo di lire 35 milioni a termini dello art. 11 del bando di concorso, si farà fronte con i fondi stanziati con la cennata legge 28 febbraio 1967, n. 126, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1043, gravante sul cap. 5882 di questo Ministero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1973
Registro n. 21 *Lavori pubblici, foglio n.* 310

BANDO DI CONCORSO

1. *Istituzione del concorso.*

Il concorso, pubblico ed internazionale, è stato istituito e promulgato con la legge 29 novembre 1971, n. 1043 (v. allegato C.1).

2. *Organizzazione del concorso.*

2.1. L'organizzazione del concorso, la formulazione del bando, la formazione della graduatoria di merito e la scelta del progetto vincente, sono di competenza della commissione per il concorso internazionale « Sassi » di Matera (che d'ora innanzi sarà chiamata anche « commissione »), in conformità di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 1043 del 29 novembre 1971.

La commissione è composta come al successivo art. 14.1.

2.2. L'indirizzo della commissione è: Segreteria della commissione per il concorso internazionale « Sassi » di Matera - c/o comune di Matera - 75100 Matera.

3. *Oggetto del concorso.*

3.1. E' oggetto del concorso la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione e il restauro urbanistico-ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

Al vincitore (o gruppo vincitore) del concorso sarà affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati, da redigere ai sensi delle vigenti norme urbanistiche (v. allegati C.2 e C.3).

3.2. Lo studio avrà carattere precipuamente metodologico e dimostrativo, evidenziando gli orientamenti che il concorrente, se vincitore del concorso, seguirà nella redazione dei piani particolareggiati che gli saranno affidati, ai sensi dello art. 2, ultimo comma, della legge 29 novembre 1971, n. 1043 (integrato dal disposto del successivo art. 4.2. del presente bando per i concorrenti stranieri).

3.3. Il concorrente dovrà dare una risposta precisa ai problemi della utilizzazione dei « Sassi », in conformità a quanto richiesto dall'art 3 della legge 29 novembre 1971, n. 1043, affrontando il tema della loro utilizzazione in quanto centro urbano sede di attività diversificate ed integrate, e sviluppando ipotesi di intervento su basi conservative e restaurative secondo le acquisizioni più recenti della disciplina urbanistica.

Sulla scorta e nel rispetto delle esistenti realtà socio-economiche e delle loro tendenze evolutive, quali risultano schematicamente dalla documentazione elencata sotto il successivo art. 6, egli dovrà fornire indicazioni risolutive a tre livelli e precisamente:

a) trattazione, nelle sue linee essenziali, del problema dei « Sassi », inquadrato nel contesto territoriale e nella sua dinamica di sviluppo;

b) una soluzione di massima del problema riguardante i vari aspetti del rapporto tra i « Sassi » e l'organismo urbano della città di Matera, anche in riferimento agli insediamenti ottocenteschi e novecenteschi, quali risultano perimetrati nella allegata carta in scala 1:2000 di cui al successivo art. 6;

c) una soluzione di massima del problema dei « Sassi » all'interno del loro perimetro, e in maggior dettaglio entro la cornice degli ambiti raccolti nella documentazione (art. 6).

Il concorrente potrà presentare anche uno studio del programma d'intervento e della sua normativa, sulla scorta delle trattazioni, soluzioni e proposte da lui formulate nello studio dei tre precedenti livelli-*a*), *b*, *c*).

Nella formulazione dello studio, il concorrente terrà conto che parte del patrimonio edilizio dei « Sassi » è di proprietà del demanio statale, che la relativa gestione è per legge affidata al comune di Matera e che l'intera zona, oggetto del concorso, è vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successivo regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357 (v. allegato C.4).

Le principali direttive urbanistiche, contenute nel progetto vincitore, potranno costituire oggetto di variante al piano regolatore generale della città di Matera.

4. *Partecipazione - Lingua ufficiale - Misure.*

Possono partecipare al concorso, individualmente o riuniti in gruppo:

4.1. Gli architetti ed ingegneri italiani che siano regolarmente iscritti agli albi professionali ed ai quali non sia inibito l'esercizio della libera professione in base alle norme vigenti in Italia.

4.2. Gli architetti ed ingegneri stranieri che siano abilitati nel proprio Paese a svolgere il tema posto a concorso dal presente bando, già associati, o disposti ad associarsi in caso di vittoria, con professionista italiano da essi prescelto, che sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.1. (v. allegato C.5).

4.3. E' ammessa la partecipazione al concorso di progettisti singoli o di gruppi di progettisti, purchè in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4.1. e 4.2., associati con esperti o consulenti di discipline diverse dall'architettura o dall'ingegneria.

In tal caso dovrà essere designato il capo gruppo, ingegnere o architetto, in conformità a quanto stabilito al successivo art. 9.3.

Il capo gruppo, se straniero, dovrà essere facultato da tutti gli associati ad ottemperare a quanto disposto al precedente art. 4.2.

4.4. Ai fini del presente concorso e per ogni successivo effetto, più concorrenti riuniti in gruppo, ed i loro eventuali consulenti, saranno considerati come un singolo concorrente. Quanto sopra vale anche per l'incarico di redazione del piano particolareggiato, che il vincitore (singolo o gruppo) riceverà

in base al penultimo comma dell'art. 2 della legge istitutiva del concorso. Nella prosecuzione del testo del presente bando i termini « concorrente » e « vincitore » designeranno, perciò, sia il concorrente singolo, sia il gruppo.

4.5. La lingua ufficiale del concorso è l'italiano.

Per la corrispondenza con la commissione, la formulazione delle informazioni suppletive di cui all'art. 7, per la dicitura sulle tavole e per il testo della relazione sono ammesse anche la lingua francese ed inglese.

Le misure dovranno essere espresse in unità del sistema metrico decimale, che è stato impiegato negli allegati.

4.6. La partecipazione al concorso è vietata a tutti coloro, progettisti e consulenti, che hanno collaborato alla compilazione del bando e agli atti relativi, nonchè ai dipendenti dello ente banditore o beneficiario dell'opera.

5. *Iscrizione al concorso.*

5.1. Chiunque ne abbia interesse, potrà richiedere alla segreteria della commissione copia del presente bando.

5.2. L'iscrizione al concorso può effettuarsi a partire dal giorno della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà chiusa alle ore 13 (ora locale) del centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando. L'iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere accompagnata da documentazione idonea a comprovare l'effettuato versamento dei diritti d'iscrizione ammontanti a L. 30.000.

Le domande d'iscrizione che perverranno oltre tale termine non saranno accettate.

A tutti coloro che avranno fatto pervenire alla segreteria della commissione domanda d'iscrizione, verrà inviata copia del bando.

5.3. A tutti i concorrenti che avranno versato i diritti di iscrizione sara inviata la documentazione del concorso, costituita dagli elaborati elencati al successivo art. 6.

5.4. I diritti d'iscrizione saranno versati in lire italiane sotto forma di assegno circolare, o vaglia bancario, o postale, o bonifico a mezzo banca, intestato a favore del segretario della commissione per il concorso internazionale « Sassi » di Matera - comune di Matera - 75100 Matera.

5.5. Copia del presente bando, nelle lingue italiano, francese ed inglese sarà depositata per essere esaminata da chiunque ne abbia interesse:

a) presso gli uffici centrali, decentrati e periferici della Amministrazione dei lavori pubblici, delle antichità e belle arti;

b) presso la regione Basilicata;

c) presso il comune di Matera;

d) presso le sedi di ambasciata d'Italia all'estero e presso le principali sedi consolari;

e) presso le sedi regionali e provinciali degli ordini degli architetti e degli ordini degli ingegneri italiani;

f) presso le sedi del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale degli ingegneri italiani;

g) presso l'Istituto nazionale urbanistica.

Al presente bando sarà data la più larga diffusione.

6. *Documentazione fornita al concorrente.*

Ai concorrenti in regola con il disposto del precedente art. 5.2. sarà spedita, entro il centoottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando senz'altra spesa, la seguente documentazione:

6.1. memoria storica e bibliografica sulle vicende urbanistiche e sociali dei « Sassi » dalle origini ai tempi odierni, con particolare riferimento al periodo post-bellico;

6.2. cenni sull'inquadramento territoriale (nota e corografia);

6.3. indagine storico-artistica dei « Sassi » e definizione dei loro caratteri, tipi e valori architettonici e urbanistici;

6.4. studio geologico-geotecnico dei rioni « Sassi »;

6.5. planimetria in scala 1:10.000 del territorio urbanizzato di Matera e aree circostanti;

planimetria in scala 1:2000 della città di Matera;

planimetria in scala 1:500 della zona « Sassi » e immediate adiacenze;

rilievi in scala 1:200 di 4 zone rappresentative dei « Sassi », disegnate in pianta, prospetti e sezioni completate da fotografie;

6.6. documentazione del nuovo piano regolatore generale della città di Matera;

fotomosaico della città di Matera;

fotografia aerea della zona « Sassi » e adiacenze in scala 1:1000;

documentazione fotografica e foto varie;

6.7. una busta opaca recante l'indicazione « documenti personali »;

6.8. una busta opaca recante l'indicazione « indirizzo per la restituzione »;

6.9. modulo a stampa, che i concorrenti riempiranno con le proprie generalità;

6.10. fac-simile a stampa di dichiarazione di accettazione integrale ed incondizionata di tutte le norme contenute nel bando (v. art. 9.3.);

6.11. per i progetti redatti in gruppo, fac-simile di delega al capo gruppo che lo autorizza a rappresentare tutti i concorrenti ed a trattare qualsiasi rapporto con terzi in dipendenza del concorso e particolarmente, in caso di vittoria, per la stipula della convenzione relativa all'incarico di redazione del piano particolareggiato;

6.12. etichetta per la spedizione degli elaborati di progetto alla commissione.

Su tutti gli stampati elencati dal punto 6.7. al 6.12. è apposto un casellario formato da 7 caselle, entro le quali il concorrente, singolo o gruppo, iscriverà un numero di sette cifre, da lui prescelto a contrassegno del progetto, in conformità di quanto prescritto al successivo art. 9.1.

Tale numero sarà in prosieguo chiamato brevemente anche « contrassegno di progetto » ovvero « numero di contrassegno del progetto ».

7. *Informazioni suppletive.*

I concorrenti che vorranno ulteriori informazioni, delucidazioni o precisazioni in merito al concorso ed al suo oggetto, potranno rivolgersi alla segreteria della commissione, facendo pervenire entro il duecentosettantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando i loro quesiti, per iscritto, in italiano o in una delle lingue ammesse (francese, inglese). I quesiti che perverranno oltre tale termine, non saranno presi in considerazione.

Entro il trecentotrentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando, la commissione, dopo aver sintetizzato e suddiviso per gruppi di argomenti le domande pervenute, spedirà per posta aerea, a tutti i concorrenti iscritti, le relative risposte.

8. *Termini e modalità per la presentazione dei progetti.*

8.1. I progetti dovranno pervenire o essere depositati presso l'Ufficio segreteria della commissione - comune di Matera, improrogabilmente entro le ore 13 (ora locale) del cinquecentodecimo giorno dalla data di pubblicazione del bando. La spedizione resta ad esclusivo rischio del concorrente. I progetti che perverranno oltre tale termine, saranno esclusi dal concorso.

8.2. Gli elaborati di progetto dovranno essere contenuti in involucri non deformabili, tali da poter essere riutilizzati per la spedizione di cui al successivo art. 13.1. Sull'involucro dovrà essere apposta l'etichetta di cui all'art. 6.12., completa del numero che sarà prescelto dal concorrente a contrassegno del progetto.

9. *Presentazione degli elaborati.*

9.1. Gli elaborati di progetto non dovranno essere firmati dai concorrenti. Su ciascuno di essi dovrà essere apposta la intestazione « Concorso internazionale "Sassi" di Matera » ed il numero di contrassegno del progetto.

9.2. Il concorrente (singolo o gruppo) dovrà allegare agli elaborati di progetto le due buste di cui agli articoli 6.7. e 6.8., inserendole nell'involucro non deformabile di cui al precedente art. 8.2.

9.3. La prima busta 6.7., portante all'esterno l'indicazione « documenti personali », dovrà contenere il modulo di cui allo art. 6.9., compilato e firmato da tutti i concorrenti e la dichiarazione di cui al punto 6.10., firmata da tutti i concorrenti, insieme a certificati comprovanti che i concorrenti, ingegneri e architetti, sono in possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 4. Per i concorrenti italiani, ingegneri e architetti, tali certificati dovranno essere rilasciati dal Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, mentre per i concorrenti stranieri occorre l'attestazione di una organizzazione professionale, o di una autorità, a ciò per legge competente.

In caso di progetto redatto in gruppo, dovrà essere indicato, in conformità di quanto disposto all'art. 6.11., il nome del capo gruppo, che per effetto di tale designazione assumerà di fatto la rappresentanza e la responsabilità del gruppo stesso nei confronti dell'ente banditore.

La delega di cui al punto 6.11. dovrà essere debitamente firmata da tutti i partecipanti ed inserita nella busta citata al punto 6.7.

9.4. La busta 6.8., munita all'esterno dell'indicazione « indirizzo per la restituzione », dovrà contenere un foglio in cui è ripetuta la cifra contrassegno del progetto, e su cui saranno annotate le generalità ed indirizzo della persona cui dovrà essere rispedito, a rischio del destinatario, il progetto stesso.

9.5. Entrambe le buste menzionate all'art. 9, punti 3 e 4 dovranno essere chiuse e sigillate, riportando nell'apposita casella esterna il numero di 7 cifre prescelto a contrassegno del progetto. Esse dovranno essere spedite insieme al progetto inserendole nell'involucro non deformabile di cui all'art. 8.2.

9.6. Ogni concorrente (singolo o gruppo) potrà presentare un solo progetto.

10. *Elaborati richiesti.*

10.1. Gli elaborati grafici del progetto dovranno essere contenuti nel numero massimo di 20 tavole, della misura unificata di m. 1,20 × 0,90, eventualmente componibili secondo schemi di montaggio indicati dal concorrente.

E' vietata la presentazione di modelli, plastici ed in genere di qualunque altro tipo di elaborati diversi da quelli sopra menzionati.

I disegni dovranno essere inviati alla segreteria della commissione in rotoli, non piegati, ovvero montati su pannelli rigidi dello spessore massimo di 6 mm.

Le tecniche di presentazione (disegni in bianco e nero, a colori, fotomontaggi, foto di modelli, la scala dei disegni, ecc.) non sono definiti in maniera rigorosa. Il concorrente, tuttavia, dovrà fornire tutti quegli elementi planovolumetrici, d'insieme e di dettaglio, profili, sezioni e stralci esemplificativi, in numero e scala sufficienti a rappresentare in modo completo le soluzioni da lui previste.

10.2. La documentazione sarà completata da una relazione in triplice copia, scritta in italiano o in una delle lingue ammesse, che non eccederà 50 cartelle dattiloscritte, compresi eventuali illustrazioni. In detta relazione il concorrente chiarira le motivazioni delle soluzioni proposte, fornendo indicazioni sia sulle modalità e tempi di attuazione del progetto, sia sulle modalità di gestione dei « Sassi » (v. art. 3).

11. *Ripartizione premi.*

Al progetto vincente, premio di L. 10.000.000 più l'incarico per la redazione del piano o dei piani particolareggiati (da consegnare entro sei mesi dalla data di assegnazione dell'incarico, con le condizioni di cui all'art. 4.2. per i concorrenti stranieri) (v. allegati C.2 e C.3).

Al 2° classificato, premio di L. 8.000.000.
Al 3° classificato, premio di L. 6.000.000.
Al 4° classificato, premio di L. 3.500.000.

Dal 5° al 9° classificato, cinque rimborsi spese da L. 1.500.000 ciascuno.

12. *Modalità di assegnazione.*

12.1. Il primo premio non potrà essere ripartito ex aequo. La commissione potrà anche non assegnarlo.

12.2. Ove il concorso si concluda senza graduatoria di merito e senza vincitori, per mancanza di progetti giudicati idonei, la commissione potrà assegnare una quota parte del monte premi, sino alla concorrenza massima di L. 17.500.000, da dividere in parti uguali tra i progetti ritenuti meritevoli di particolare riconoscimento.

12.3. Dopo il giudizio, la commissione procederà all'apertura unicamente delle buste 6.7. di tutti i progetti comunque premiati o ammessi a rimborso spese. Saranno anche aperti in quell'occasione le buste 6.7. dei progettisti che, non desiderando mantenere l'anonimato nella esposizione prevista al successivo art. 12.5. anche nel caso in cui non sia stato loro assegnato alcun premio, avranno apposto sulla busta 6.7. la dicitura « apertura autorizzata ».

12.4. I concorrenti conservano la proprietà intellettuale dei lavori inviati.

Il Ministero dei lavori pubblici conserverà la proprietà materiale dei progetti premiati, con riserva di cedere il progetto vincitore all'ente competente per la redazione dei piani particolareggiati.

La commissione si riserva il diritto di pubblicare i progetti premiati nel modo che riterrà più opportuno.

12.5. L'eventuale pubblicazione dei progetti ammessi a rimborso spese e di quelli ammessi al concorso avverrà previo consenso dei progettisti.

12.6. Tutti i progetti ammessi saranno esposti, dopo l'assegnazione dei premi, in una mostra che si terrà a Matera ed eventualmente ripetuta in altre sedi.

13. *Restituzione elaborati di progetto.*

13.1. I progetti non premiati saranno rispediti dalla segreteria della commissione, a rischio del destinatario, entro tre mesi dalla data di chiusura delle esposizioni di cui all'art. 12.6., alla persona ed all'indirizzo che, per ciascun progetto, sarà stato indicato nella busta di cui all'art. 6.8.

14. *Commissione giudicatrice.*

14.1. La commissione giudicatrice è così composta:

1) dal sindaco della città di Matera, che la presiede;

2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

3) da due consiglieri regionali;

4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata;

5) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle antichità della Basilicata;

6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera;

7) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici;

8) da due esperti in materia urbanistica designati dallo Istituto nazionale di urbanistica;

9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

14.2. Le deliberazioni della commissione saranno valide solo se adottate col voto favorevole di almeno nove componenti.

14.3. La commissione ultimerà i suoi lavori entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei progetti.

14.4. I risultati del concorso saranno resi di pubblica ragione e comunicati a tutti i concorrenti entro dieci giorni dalla seduta conclusiva della commissione giudicatrice.

14.5. La commissione motiverà il proprio giudizio in una relazione circostanziata che sarà resa di pubblica ragione e comunicata a tutti i concorrenti entro sessanta giorni dalla seduta conclusiva.

14.6. Fungerà da segretario della commissione, senza diritto di voto, il segretario generale del comune di Matera.

15. *Disposizioni finali.*

15.1. Il testo ufficiale del presente regolamento è quello italiano. Una copia del regolamento in lingua italiana (e delle sue traduzioni in francese ed inglese) sarà spedita ad ogni concorrente unitamente alla documentazione di cui all'art. 6.

15.2. La partecipazione al concorso implica l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme contenute nel presente bando.

15.3. La mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente bando comporta l'automatica esclusione dal concorso.

(13832)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti medici di polizia in servizio permanente e diario delle prove scritte.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1973, registro n. 26 Interno, foglio n. 390, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 244 del 21 settembre 1973, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti medici di polizia in servizio permanente;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto che stabilisce il termine per la presentazione delle domande nella durata di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Ritenuto che a causa del limitatissimo numero delle domande pervenute è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti medici di polizia in servizio permanente è prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Le prove scritte di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del bando di concorso si svolgeranno nei giorni 3 e 4 aprile 1974, alle ore 8, in Roma, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, via Pier della Francesca n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1973
Registro n. 37 *Interno, foglio n.* 72

(13870)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cremona n. 8221/71 in data 30 dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 498/San. in data 1° ottobre 1973 con cui sono stati ammessi 71 candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con proprio decreto n. 3/San. del 23 gennaio 1973, pubblicato a norma di legge;

Ritenuto la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 8 novembre 1973;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Cima Giorgio	punti	66,070
2. Lupi Gianpietro	»	65,190
3. Pasquini Domenico	»	64,160
4. Leonardi Vittorio	»	59,860
5. Grignani Andrea	»	58,400
6. Pignattelli Paolo	»	57,500
7. Rovatti Franco	»	57,480
8. De Battistis Pietro	»	56,500
9. Finazzi Mario	»	56,000
10. Melgrati Enrico	»	55,250
11. Molla Lucio	»	55,000
12. Manzoni Paolo	»	54,500
13. Del Vecchio Pier Luigi	»	54,000
14. Minelli Pier Luigi	»	53,750
15. Ventura Stefano	»	53,500
16. Donizetti Angelo	»	53,250
17. Sirtori Marco	»	53,000
18. Monfrini Eugenio	»	52,250
19. Villa Guido	»	52,000
20. Galbiati Francesco	»	51,750
21. Tassoni Lorenzo	»	51,500
22. Duratti Giuseppe	punti	51,250
23. Granelli Guido	»	51,000
24. Chiesa Fabio	»	50,500
25. Covri Bruno	»	50,250
26. Scrocchi Carlo	»	50,000
27. Bonacina Cesare	»	49,500
28. Fornasini Manlio	»	49,000
29. Scarani Carlo	»	48,750
30. Cerutti Materno	»	48,500
31. Casella Pier Arnaldo	»	48,250
32. Occelli Giovanni	»	48,000
33. Calcinardi Cesare	»	47,500
34. Gilli Faliero	»	47,250
35. Raineri Giacomo	»	47,000
36. Campesato Vincenzo	»	46,750
37. Dieci Giovanni	»	46,500
38. Giacosa Pietro	»	46,000
39. Bertasi Pietro Antonio	»	45,000
40. Cristoni Pietro	»	44,000
41. Brizzi Stefano	»	43,000
42. Basini Giorgio	»	42,500

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni dei consorzi veterinari di Pandino e Uniti, Pieve d'Olmi e Uniti, Sesto e Uniti.

Milano, addì 15 novembre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio precedente decreto n. 597/Sanità in data 15 novembre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ad integrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie riferite a fianco di ciascuno:

1. Cima Giorgio: consorzio veterinario di Sesto e Uniti;
2. Lupi Gianpietro; consorzio veterinario di Pandino e Palazzo P.;
3. Pasquini Domenico: Consorzio veterinario di Pieve d'Olmi e Uniti.

I presidenti dei consorzi veterinari di Pandino, Pieve d'Olmi e Sesto sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni dei consorzi veterinari di Pandino, Pieve d'Olmi e Sesto.

Milano, addì 15 novembre 1973

p. *Il presidente*
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(13765)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1973, n. **47.**

Concessione di crediti di conduzione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 21 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, la spesa di L. 300 milioni per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione Lombardia, di prestiti di conduzione per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 ed al tasso di interesse del 3 %.

Della somma annualmente disponibile il 55 % è riservato ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri; il 25 % alle forme associative e alle cooperative di conduzione dei terreni, di trasformazione, di conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici; il 20 % alle altre aziende.

Le domande per i prestiti devono essere presentate agli organi periferici dell'assessorato all'agricoltura (ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Alle aziende singole le agevolazioni, di cui al presente articolo, vengono concesse per un importo di prestito massimo di L. 5 milioni.

I prestiti sono concessi dagli istituti ed enti di cui al primo comma previo nulla osta deliberato dalla giunta regionale.

Art. 2.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente art. 1.

Art. 3.

Il concorso della Regione di cui al precedente articolo della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che sono tenuti a praticare il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella determinata annualmente, secondo quanto previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 4.

Alla liquidazione del concorso regionale in favore degli istituti ed enti di cui all'art. 1, si provvede con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli istituti ed enti, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 5.

Al finanziamento della spesa annua di L. 300 milioni, autorizzata come al precedente art. 1, si provvede, per l'anno 1973, con riduzione per altrettanta somma dello stanziamento iscritto al capitolo 2722 dello stato di previsione della spesa regionale « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973 è istituito al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, il capitolo 2465 con la denominazione « Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole per gli scopi previsti dall'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 » e con la dotazione di lire 300 milioni.

Le spese autorizzate per gli anni dal 1974 al 1977 verranno iscritte, nei singoli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali di competenza, ai capitoli corrispondenti a quello come sopra istituito per l'anno 1973.

Le spese autorizzate per gli anni dal 1973 al 1977 e non impegnate negli esercizi di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 novembre 1973

BASSETTI

(13934)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.